REGOLAMENTO (CEE) N. 4248/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti petroliferi, raffinati in Spagna e di taluni tessuti di cotone, in provenienza dalla Spagna (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo gli articoli 30 e 31 dell'atto di adesione i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai prodotti qui di seguito indicati sono progressivamente soppressi nel quadro di contingenti tariffari comunitari di:

— 1 424 000 tonnellate, per taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata, raffinati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, e

— 2 013 tonnellate, per taluni tessuti di cotone, in provenienza dalla Spagna;

considerando che il 1° gennaio 1989 tali dazi sono ridotti al 47,5 % dei dazi di base; che i dazi di base sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 4161/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1];

considerando che il regolamento (CEE) n. 839/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo [2], prevede la sospensione totale della riscossione dei dazi doganali applicabili, nella Comunità a dieci, a detti prodotti importati dalla Spagna a decorrere dal momento in cui tali dazi hanno raggiunto il livello del 2 % o meno; che è dunque opportuno, per fissare i dazi applicabili all'importazione di questi prodotti, aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 tali contingenti tariffari comunitari per questi prodotti ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che l'articolo 1 del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione originari della Spagna; che di conseguenza il contingente tariffario comunitario è applicabile soltanto nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in tonnellate)

Stato membro	Taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata			Taluni tessuti di cotone del capitolo 52 della nomenclatura combinata		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
Benelux	13 794	347 936	404 873	225	23	458
Danimarca	72	14 055	5 880	50	34	100
Germania	6 293	362 533	235 958	148	51	667
Grecia	244	87	25 850	—	8	10
Francia	296 450	560 176	334 737	1 279	1 268	1 649
Irlanda	16 967	822 132	379 945	59	14	63
Italia	81 421	191 110	67 820	408	36	593
Regno Unito	191 587	949 602	900 900	436	72	342

[1] GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.

[2] GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue:

Stato membro	Prodotti petroliferi	Tessuti di cotone
Benelux	12,35	8,84
Danimarca	0,32	2,31
Germania	9,74	10,85
Grecia	0,42	—
Francia	19,18	52,56
Irlanda	19,63	1,80
Italia	5,48	12,99
Regno Unito	32,88	10,65

considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascun volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la propria quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % del volume contingentale dei prodotti petroliferi ed al 60 % del volume contingentale dei tessuti di cotone;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle proprie quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere efettuate da uno suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti petroliferi raffinati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità e dei tessuti di cotone in provenienza dalla Spagna, di seguito elencati, sono sospesi totalmente nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
	2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:		
		– Oli leggeri:		
		– – destinati ad altri usi:	1 424 000	
		– – – Benzine speciali:		
09.0313	2710 00 21	– – – – Acqua ragia minerale		0
	2710 00 25	– – – – altre		0
		– – – altri:		
		– – – – Benzine per motori:		

Numero d'ordine	Codice NC	Designatione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0313 *(segue)*	2710 00 31	– – – – – Benzine avio	1 424 000 *(segue)*	0
		– – – – – altre, aventi tenore di piombo:		
	2710 00 33	– – – – – – inferiore o uguale a 0,013 g per l		0
	2710 00 35	– – – – – – superiore a 0,013 g per l		0
	2710 00 37	– – – – Carboturbi tipo benzina		0
	2710 00 39	– – – – altri oli leggeri		0
		– Oli medi:		
		– – destinati ad altri usi:		
		– – – Petrolio lampante:		
	2710 00 51	– – – – Carboturbi		0
	2710 00 55	– – – – altro		0
	2710 00 59	– – – altri		0
		– Oli pesanti:		
		– – Oli lubrificanti ed altri::		
	2710 00 99	– – – destinati ad altri usi		0
	2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:		
		– Vaselina:		
	2712 10 90	– – altra		0
09.0315	5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone di peso inferiore o uguale a 200 g/m²	2 013	0
	5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m²		0
	5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²		0
	5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore a 200 g/m²		0
	5212	Altri tessuti di cotone		0

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte, rispettivamente di 768 960 e di 1 210 tonnellate di ciascun contingente tariffario, viene ripartita tra alcuni Stati membri; le quote valide sino al 31 dicembre 1989 ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

a) Taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della nomenclatura combinata, raffinati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità:

(in tonnellate)

Benelux	94 967
Danimarca	2 460
Germania	74 896
Grecia	3 230
Francia	147 487
Irlanda	150 947
Italia	42 139
Regno Unito	252 834

b) Taluni tessuti di cotone, del capitolo 52 della nomenclatura combinata:

	(in tonnellate)
Benelux	105
Danimarca	27
Germania	130
Grecia	10
Francia	635
Irlanda	20
Italia	155
Regno Unito	128

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, ossia:

— 655 040 tonnellate, per i prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata, e

— 803 tonnellate, per i tessuti di cotone, del capitolo 52 della nomenclatura combinata,

costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — viene utilizzata per il 90% o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10% della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90% o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5% della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90% o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Senza pregiudizio dell'articolo 5, ciascuna quota complementare prelevata in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 5

1. Non appena la riserva dei contingenti tariffari quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80%, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesso modalità.

3. Entro un termine fissato della Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche. in merito al grado di utilizzazione delle riserve.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono, per quanto concerne i tessuti di cotone, all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri per i tessuti di cotone viene rilevato in base alle importazioni, imputate alla loro quota.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri, relative ai prodotti petroliferi viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in parola, presentati in dogana, accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano in merito alle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU